secondo cui il debitore non può pagare validamente a chi non esibisca il documento e, per converso, il portatore o possessore del titolo, purché sia legittimato nelle forme prescritte dalla legge, ha diritto alla prestazione in esso indicata.

È il caso di ribadire, comunque, che la disciplina di riferimento non si esaurisce solo nel provvedimento sopra richiamato ma, per come già evidenziato e per quanto compatibili, si richiamano anche le norme del codice civile, nonché (per ciò che concerne gli aspetti processuali e i rimedi esperibili per garantire la tutela delle parti) la disciplina del codice di procedura civile. Con riferimento ai rimedi di natura processuale, si è visto come la particolarità della cambiale abbia anche degli effetti sulle principali procedure e, nello specifico, quindi, sul processo ordinario, sul procedimento monitorio, e, ancora, sul processo esecutivo. In tali casi, infatti, la disciplina prevista in generale dal codice di procedura civile, che si applica anche nel caso della cambiale, si arricchisce di volta in volta di diversi contenuti in virtù delle peculiari caratteristiche che presenta la stessa.

BIBLIOGRAFIA

- -ABRIANI N., Dizionari del diritto privato. Diritto commerciale, Giuffrè, 2011;
- -ANGELONI V., La cambiale e il vaglia cambiario, Milano, 1964;
- -ASQUINI A., Titoli di credito, Padova, 1966;
- -AULETTA G.-SALANITRO N., Diritto commerciale, Giuffrè, 2010;
- -AULETTA G.-SALANITRO N., Elementi di diritto commerciale, Milano, 2016;
- -BARASSI L., La teoria generale delle obbligazioni I, Milano, 1946;
- -BATTAGLINI M., Il protesto, Milano, 1972;
- -BESSONE M., Istituzioni di diritto privato, Torino, 2013;
- -BETTI E., Teoria generale delle obbligazioni, III, Milano, 1995;
- -BIANCHI D'ESPINOSA L., Le leggi cambiarie nell'interpretazione della giurisprudenza, Milano, 1968;
- -BOCCHINI E., Trasparenza e pubblicità nell'attività di impresa, Giuffrè, 1996;